rante la fermentazione che ha luogo generalmente tra dicembre e aprile ; che è quindi lecito supporre che il fabbisogno di vino da taglio potrà essere più limitato dopo tali mesi per quanto riguarda i vini nazionali del raccolto 1965 ; che non è del resto opportuno pregiudicare le eventuali misure da adottare per i vini del raccolto 1966 ;

Considerando che, nella decisione iniziale del 23 novembre 1965, il volume del contingente per i vini da taglio era stato limitato a 80.000 hl al fine di stimolare gli utilizzatori tedeschi a cercare, nell'ambito della Comunità e in Grecia, i tipi di vini atti a soddisfare alle esigenze della tecnica vinicola tedesca ; che finora gli sforzi intrapresi in tal senso non sembrano tuttavia aver dato molti risultati ; che, in considerazione del rimanente fabbisogno da coprire con importazioni dai paesi terzi, è opportuno aumentare il volume del contingente concesso dalla suddetta decisione ; che, prendendo in considerazione la percentuale di vini da taglio generalmente utilizzata per tagliare i vini tedeschi e tenuto conto in particolare della produzione tedesca di vini rossi nel 1965, un volume di 120.000 hl sembra il più adeguato per la campagna 1965/66 e lascia un margine sufficiente per le importazioni dalla Comunità e dalla Grecia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario ai dazi di 5,81 unità di conto, 6,11 unità di conto, 6,56 unità di conto e 6,37 unità di conto, 6,97 unità di conto, 7,87 unità di conto all'ettolitro, a seconda della gradazione alcolica e del periodo, concesso alla Repubblica federale di Germania per il periodo dal 1° dicembre 1965 al 30 novembre 1966 per le sue importazioni dai paesi terzi di vini rossi naturali di uve fresche delle voci ex 22.05 B I b, ex 22.05 B II b ed ex 22.05 B III b 2, è portato da 80.000 a 120.000 hl.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 23 novembre 1965 rimangono immutate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1966.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1966

che aumenta il volume del contingente tariffario concesso al Regno dei Paesi Bassi per il ferro-silicio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(66/421/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relativo a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti indicati nell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 1, lettere b) e c),

Viste le lettere del 13 maggio e del 10 novembre 1965, con le quali il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario di 4.500 tonnellate, in esenzione da dazio o al dazio più basso possibile, per il ferro-silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune,

Vista la decisione del 12 maggio 1966 [1] che concede al Regno dei Paesi Bassi per il 1966 un

[1] GU n. 101 dell'8. 6. 1966, pag. 1609/66.

contingente tariffario di 2.700 tonnellate in esenzione da dazio per il ferro-silicio,

Considerando che il volume di 2.700 tonnellate, che rappresenta la quota spettante al Regno dei Paesi Bassi nel contingente tariffario di 12.600 tonnellate consolidato in esenzione da dazio nel quadro del G.A.T.T., è stato fissato senza pregiudizio di una soluzione globale diversa che potrebbe essere adottata a seguito di una nuova procedura di consultazione per tener conto di eventuali ulteriori difficoltà di approvvigionamento nella Comunità ;

Considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i dati statistici seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	3.796	5.014	4.761	4.564	5.822	6.000 (stima)
Produzione propria	—	—	—	—	—	—
Importazioni :						
— dai paesi terzi	3.129	4.152	4.144	3.931	4.782	4.739
— dalla C.E.E.	729	1.181	725	698	1.278	2.294
Esportazioni totali	62	319	108	65	238	146

Considerando che alla luce dei dati di cui sopra e tenuto conto della progressione registrata a partire dal 1963, il consumo per il 1966 può essere valutato a 6.000 tonnellate ; che, mancando una produzione interna, il Regno dei Paesi Bassi dovrà ricorrere ad importazioni di qualsiasi provenienza per un volume corrispondente ; che fino al 1964 lo Stato membro richiedente non ha generalmente importato quantitativi considerevoli di ferro-silicio dagli altri Stati membri ; che i dati relativi al 1965 indicano tuttavia che tali importazioni sono quasi raddoppiate rispetto al 1964, anno in cui le importazioni dalla Comunità nello Stato membro richiedente rappresentavano già un volume mai raggiunto negli anni precedenti ; che tale evoluzione sembra confermare le previsioni secondo cui nel 1966 le disponibilità comunitarie dovrebbero poter coprire abbastanza largamente il fabbisogno d'importazione olandese ; che è opportuno tener conto del fatto che i contatti stabiliti tra le industrie trasformatrici olandesi e i produttori della Comunità per aumentare ulteriormente le loro consegne sul mercato olandese hanno avuto sovente esito negativo ; che in tali condizioni sembra lecito ritenere che le importazioni di ferro-silicio dagli altri Stati membri nel Regno dei Paesi Bassi, pur tenendo conto in particolare della progressione registrata dal 1963, non potranno, nel 1966, superare 3.000 tonnellate, quantitativo che tiene conto sia del recente incremento di dette importazioni che delle reali possibilità di approvvigionamento nella Comunità ; che, in considerazione del restante fabbisogno da coprire con importazioni in provenienza dai paesi terzi, il volume adeguato del contingente per il 1966 è di 3.000 tonnellate ; che, tuttavia, è già stato concesso al Regno dei Paesi Bassi per il 1966 un contingente tariffario di 2.700 tonnellate in esenzione da dazio ; che è pertanto opportuno aumentare detto volume di 300 tonnellate ;

Considerando che, per la fissazione dei dazi dei contingenti, occorre tener conto della situazione particolare del prodotto di cui trattasi e del grado di attuazione dell'unione doganale, dato che il 1° gennaio 1966 gli Stati membri hanno dovuto procedere al secondo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per il prodotto in causa e a una nuova riduzione dei dazi doganali intracomunitari ; che tali considerazioni inducono a fissare per il contingente tariffario in causa un dazio pari al 25 % dello sforzo di ravvicinamento alla tariffa doganale comune che dev'essere effettuato per l'inizio del periodo di validità della presente decisione ; che tale sforzo deve essere valutato con riferimento al periodo anteriore al 1° gennaio 1961 ; che per il prodotto che forma oggetto della presente decisione lo Stato membro richiedente non ha addotto elementi sufficienti che possano giustificare, in via eccezionale, la fissazione del dazio del contingente ad un livello inferiore ; che il 25 % dello sforzo di ravvicinamento, calcolato sulla base sopra indicata, porta a fissare il dazio del contingente all'1,5 %,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario concesso al Regno dei Paesi Bassi fino al 31 dicembre 1966 per le sue importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione nel suo territorio di ferro-silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune è portata da 2.700 a 3.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario supplementare di 300 tonnellate è soggetto a un dazio dell'1,5 %.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1966

che aumenta il volume del contingente tariffario concesso all'Unione economica belgo-lussemburghese per il ferro-silicio

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/422/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relativo a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti indicati nell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 1, lettere b) e c),

Viste le lettere del 17 maggio, del 20 ottobre e del 20 dicembre 1965, con le quali l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario di 20.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per il ferro-silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune,

Vista la decisione del 12 maggio 1966 [1] che concede all'Unione economica belgo-lussemburghese per il 1966 un contingente tariffario di 9.900 tonnellate in esenzione da dazio per il ferro-silicio,

Considerando che il volume di 9.900 tonnellate, che rappresenta la quota spettante all'Unione economica belgo-lussemburghese nel contingente tariffario di 12.600 tonnellate consolidato in esenzione da dazio nel quadro del G.A.T.T., è stato fissato senza pregiudizio di una soluzione globale diversa che potrebbe essere adottata a seguito di una nuova procedura di consultazione per tener conto di eventuali ulteriori difficoltà di approvvigionamento nella Comunità ;

Considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i dati statistici seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	20.643	21.216	15.365	14.491	18.000	20.000 (stima)
Produzione propria	—	—	—	—	—	—
Importazioni :						
— dai paesi terzi	17.378	17.269	13.218	12.158	14.919	17.300
— dalla C.E.E.	3.281	3.974	2.169	2.383	3.175	3.049
Esportazioni totali	16	—	22	51	69	126

[1] GU n. GU n. 101 dell'8. 6. 1966, pag. 1612/66.